

Cass. Civ., Sez. I, 06/12/2019, n. 31933 - Rel. Cons. Dott. Marco Marulli

«In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell'art. 2495 c.c., comma 2, implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio» (Massima non ufficiale)

FATTI DI CAUSA

1.1. In seguito alla cassazione con rinvio di una sua precedente pronuncia, decretata da questa Corte con sentenza 19567/2016, la Corte d'Appello di [Omissis], nuovamente attinta, per quanto qui ancora rileva, dalla [Omissis] s.r.l. in liquidazione al fine di vedere riconosciuto il compenso per la mediazione prestata in favore della [Omissis] s.r.l. in relazione alla vendita di un immobile di proprietà di questa sito in [Omissis], ha confermato la sentenza di accoglimento in primo grado della domanda e, preso atto che nelle more del giudizio la [Omissis] era stata cancellata dal registro delle imprese e si era quindi estinta, ha condannato la [Omissis] s.p.a. al pagamento reclamato; e ciò sull'assunto che, rivestendo quest'ultima la qualità di socio unico della [Omissis] al momento della cancellazione, la [Omissis], giusta l'insegnamento delle SS.UU. 6070/2013, era succeduta nelle obbligazioni della società estinta e ne rispondeva perciò a mente dell'art. 2495 c.c.

Per la cassazione di detta sentenza la [Omissis] si vale di un ricorso affidato a tre motivi, illustrati pure con memoria, cui resiste con controricorso la [Omissis].

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il motivo e, meglio, la prima doglianza che con esso si intende rappresentare - cui si oppone ex adverso una generica protesta di inammissibilità senza indicarne il contenuto - è fondata e la sua fondatezza determinando l'accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione della decisione in esame con rinvio al giudice di merito per una nuova disamina, solleva il collegio dall'esame degli ulteriori motivi di ricorso, intesi a denunciare, l'uno (il secondo), l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla mancata distribuzione di somme in esito alla liquidazione della [Omissis] e dall'adempimento nella specie delle condizioni indicate dall'art. 2462 ai fini della limitazione della responsabilità del socio unico, l'altro (il terzo), la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente non avendo la corte di merito indicato in base a quali elementi di giudizio, poste le richiamate premesse, sia addivenuta ad una conclusione del tutto discorde da esse; motivi che, per il decretato accoglimento del

primo motivo di ricorso, restano ovviamente assorbiti attese il carattere subordinato.

4. Quanto alla questione che giunge all'esame del collegio, sfrondata delle suggestioni che da sempre hanno accompagnato - e continuano ad accompagnare, pur dopo il lapidario inciso che figura nell'incipit dell'art. 2495 c.c., comma 2, - il dibattito sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e ricondotta perciò nei giusti confini della fattispecie oggetto di giudizio, si compendia nel chiedersi se ai fini di vedere affermata la responsabilità dei soci della società estinta verso i creditori insoddisfatti basti evocare, richiamando il dictum di legittimità fissato dalle SS.UU. nelle sentenze 6070, 6071 e 6072 del 2013, il meccanismo di tipo successorio che ha luogo in capo a costoro in conseguenza dell'estinzione o si renda altrimenti necessario accertare se i soci abbiano tratto un qualche beneficio dalla liquidazione della società.

5. Giova al riguardo richiamare che l'art. 2495 c.c., comma 2, prevede, dopo aver rammentato che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione ("ferma restando l'estinzione della società"), per quel che qui rileva, che "dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione". Come si è detto, chiudendo un cerchio di riflessione che si era aperto con le sentenze delle medesime SS.UU. 4060, 4061 e 4062 del 2010 ed era proseguito con le sentenze 8426 ed 8427 sempre del 2010, la più recente lezione nomofilattica in tema ha portato a credere - non sembrando che la norma possa autorizzare la conclusione che con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, dato che se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui - come sia del "tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfe derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica". La ratio della norma, si è chiosato, risiede per l'appunto in questo: "nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori".

6. A questo quadro di giudizio si è esattamente uniformato il decidente di merito, allorché ha ritenuto di veicolare la fattispecie al suo esame nell'alveo tracciato dalle SS.UU. affermando che "alla luce di tali principi non v'è dubbio che [Omissis] s.p.a. debba dunque rispondere ex art. 2495 dell'obbligazione contratta nei confronti di [Omissis] s.r.l. in liquidazione da [Omissis] s.r.l. in liquidazione, poiché consta che al momento della cancellazione di quest'ultima (avvenuta il 23.3.2013), [Omissis] s.p.a. ne fosse l'unico socio (al 100%) e debba perciò considerarsi "erede"".

Sfugge, tuttavia, alla corte milanese che le SS.UU., nell'atto di deliberare la riconduzione della vicenda innescata dall'estinzione della società nell'ambito di un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, di guisa che il debito della società - che non è un debito nuovo, ma è quello stesso debito che i creditori avrebbero potuto far valere in danno della società se essa non si fosse estinta - si trasmette ai soci i quali ne risponderanno secondo lo statuto della loro responsabilità, si siano date pure cura di avvertire, a più riprese, non solo evocando quest'ultima circostanza, ma direttamente richiamandosi al dettato dell'art. 2495 c.c., comma 2, nell'ordine, che la speciale responsabilità sancita dalla norma a carico dei soci opera "fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno", che il subingresso dei soci nei debiti sociali, avviene "sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno" e, più in dettaglio che "le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali".

7. Di queste avvertenze si è fatta coerente interprete con diretto riferimento alla specie in disamina la giurisprudenza successiva di questa Corte e, segnatamente, la giurisprudenza tributaria, che ne ha colti riflessi, talora perfino anticipandoli (Cass., Sez. V, 16/05/2012, n. 7676), principalmente sul piano probatorio (Cass., Sez. VI-V, 28/03/2018, n. 7724; Cass., Sez. VI-V, 22/03/2018, n. 7236; Cass., Sez. VI-V, 23/11/2016, n. 23916), osservando che, se come risulta dal chiaro tenore testuale della norma, la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolute è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società, "il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo (vale a dire la sua legittimazione passiva), e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa" (Cass., Sez. V, 26/06/2015, n. 13259).

8. Non è, tuttavia, sotto questa angolazione che l'impugnato ragionamento decisorio del giudice d'appello si rende perciò censurabile. Non è infatti per aver ritenuto provata la distribuzione in favore della [Omissis] degli attivi risultanti dalla liquidazione che la corte di merito si è infatti indotta ad accogliere la domanda della

[Omissis], su questo terreno giudicando, piuttosto, dirimente l'appello puro e semplice ai ricordati insegnamenti delle SS.UU. in ordine alla devoluzione successoria del patrimonio sociale residuo. Nondimeno, soffermarsi su questo profilo, giustamente enfatizzato dalla giurisprudenza testé ricordata nel perimere le richieste dell'amministrazione finanziaria, vale a mettere in più chiara luce, per la necessaria correlazione che lega insieme onere probatorio e fatti da provare, il vulnus esegetico che affligge il pronunciamento impugnato e rende fondata la specifica doglianza sviluppata con il motivo. L'impostazione a cui la corte milanese mostra di accedere sul piano della ricostruzione della fattispecie, limitando il raggio delle proprie considerazioni alla sola presa d'atto che il fenomeno innescato dall'estinzione della società si iscrive nell'orbita della devoluzione successoria, è, infatti, frutto di una visione irrimediabilmente monca di essa, dal momento che non tiene conto del fatto che, oltre all'estinzione della società, la responsabilità dei soci sancita dall'art. 2495 c.c., comma 2, postula anche un altro elemento - di cui appunto la giurisprudenza anzidetta rivendica la prova - ovvero che i soci si siano resi assegnatari di una quota residua del patrimonio sociale risultante della liquidazione. È quanto la giurisprudenza di questa Corte ha inteso più estesamente rimarcare annotando, appunto, che "poiché è attraverso la nominata vicenda successoria che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, è quest'ultimo a dover provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal predetto in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio. È evidente, infatti, che la percezione della quota dell'attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio" (Cass., Sez. I, 22/06/2017, n. 15474).

9. È dunque evidente che essendo venuta meno ad una corretto inquadramento della vicenda la decisione impugnata si mostra affetta da un manifesto errore di sussunzione e doverosa, in accoglimento della specifica doglianza fatta valere con il motivo, n'è per questo la sua cassazione.

10. Ciò, nel mentre chiarisce in quali termini il giudice del rinvio dovrà procedere al rinnovato governo della questione al suo esame, non rende per contro superfluo procedere ad una ulteriore puntualizzazione, in questo sollecitati più di quanto non pretenda il controricorso, da ciò che al riguardo si legge in qualche più recente decisione della Sezione tributaria di questa Corte (Cass., Sez. V, 16/06/2017 n. 15035; Cass., Sez. V, 7/04/2017, n. 9094).

Come già si era fatto intendere dalle SS.UU., va infatti osservato che, nella materia che ne occupa, legittimazione dei soci e responsabilità dei medesimi coprono ambiti concettuali del tutto differenti che non sono sovrapponibili, poiché il campo della

responsabilità che fa capo ai soci a mente dell'art. 2495 c.c., comma 2, sebbene postuli per il visto meccanismo successorio che segue all'estinzione della società la legittimazione dei soci, è intuitivamente meno esteso di quello in cui si manifesta la legittimazione che compete più generalmente a costoro in vista della loro qualità di successori della società estinta.

Il punto è fedelmente registrato come detto dalle SS.UU., chiarendone anche quali sono i corollari sul piano processuale: "il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo". In questa cornice la citata giurisprudenza ha ritenuto utile affermare, proprio tenendo ferma la richiamata distinzione, che il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c. "non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali", nel senso che se non vi fosse alcuna utilità su cui rivalersi ciò priverebbe i creditori dell'interesse a promuovere l'azione di responsabilità anzidetta, ma non escluderebbe la legittimazione dei soci nella loro veste di successori della società estinta. Situazione che, di certo non si verifica, come mostra appunto di credere questa giurisprudenza, quando i soci risultino destinatari di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione - è il classico caso delle sopravvenienze attive, in ragione delle quali l'interesse creditorio non potrebbe essere pregiudicato dal fatto che esse maturino dopo la chiusura della liquidazione -, giacché qui all'indubbia legittimazione passiva dei soci farebbe da contrappasso l'altrettanto indubbio interesse dei creditori insoddisfatti; o, come, più generalmente opinano le SS.UU., allorché ipotizzano che il debito della società estinta sia garantito da un terzo e che si renda per questo necessaria la formazione di un titolo esecutivo, che, non potendo più essere ottenuto nei confronti della società, vedrebbe parimenti ricorrere la legittimazione dei soci della stessa, ma pure il sicuro interesse dei creditori che agiscono a questo fine. In ogni caso quel che preme ribadire è che, in disparte da come l'interesse ad agire dei creditori insoddisfatti possa variamente retroagire sulla responsabilità dei soci, affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione ai crediti sociali rimasti insoddisfatti.

11. Accolto perciò il detto motivo di ricorso l'impugnata sentenza va debitamente cassata e la causa va rinviata avanti al giudice a quo che nel regolare ex novo la fattispecie al suo esame si atterrà al seguente principio di diritto: "In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto

successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell'art. 2495 c.c., comma 2, implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio".

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti e cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di [Omissis] che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Il presente documento non costituisce fonte ufficiale e la sua diffusione ha solo scopo divulgativo. Il relativo testo è stato reperito e trascritto da fonti affidabili. Tuttavia, si invitano gli interessati a verificarlo su una fonte ufficiale.

Ragionando_weblog è edito dallo studio legale Lucenti e Gattoni stp

Studio dell'anno 2019 Il Sole24 Ore

www.lucentiegattonistp.eu - p.i. 02201870413

Ragionando è un prodotto Jusdicere

